

RELAZIONE TECNICA EM. 91.0.500

L'emendamento, presentato direttamente al Parlamento, intende garantire la massima tempestività nell'attuazione degli auspici della Commissione europea.

I criteri seguiti prevedono:

- l'esenzione per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale;
- l'abrogazione immediata delle norme che prevedono l'esenzione per immobili dove l'attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;
- l'esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l'attività di natura non commerciale;
- l'introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive rigorose stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze circa l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all'interno di uno stesso immobile.

L'emendamento, improntato a criteri di rigore e trasparenza, non pregiudica comunque gli attuali accertamenti in corso e l'irrogazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità italiane, laddove se ne ravvisassero gli estremi, escludendo pertanto alla radice ogni eventuale forma diretta o indiretta di sanatoria.

L'emendamento determina effetti positivi sul gettito, anche alla luce del più efficace contrasto di fenomeni elusivi ed abusi che ne deriva. Tuttavia, in coerenza con il comportamento tenuto da questo Governo in casi analoghi, non si ritiene opportuno procedere ad una quantificazione preventiva delle maggiori entrate. Queste ultime saranno accertate a consuntivo e potranno essere destinate, per la quota di spettanza statale, all'alleggerimento della pressione fiscale.

In ogni caso vengono riconosciute e salvaguardate le attività non commerciali realizzate dagli enti sopra citati, tanto più meritevoli di considerazione nell'attuale congiuntura economica che impone misure di consolidamento fiscale.

L'approvazione dell'emendamento consentirà alla Commissione europea di esaminare compiutamente la questione per dare soluzione alla procedura di infrazione aperta nell'ottobre 2010.

ATTO SENATO 3110

Dopo l'Articolo 91, inserire il seguente:

- Art. 91-bis. *Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali*
1. Al comma 1, lettera i), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole "allo svolgimento" aggiungere le parole "con modalità non commerciali".
 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013.
 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
 4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Mnk

91.0.500

IL GOVERNO

2688